

pensionati ugl news



27 Febbraio 2017

REVERSIBILITA'

COSA FARE SE L'INPS TAGLIA LA PENSIONE

In base alla Legge Dini [L. 335/1995.], la **pensione ai superstiti** (che può essere di reversibilità se il dante causa era pensionato, o indiretta se ancora lavorava) non è pienamente cumulabile con i redditi del beneficiario, ma è soggetta a dei limiti, al contrario di quanto avviene per la pensione anticipata e di vecchiaia.

In particolare, è possibile cumulare la **pensione di reversibilità** o indiretta con gli altri redditi del beneficiario, sino alle seguenti soglie:

- se il reddito del pensionato è superiore a **3 volte** il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld), la percentuale di cumulabilità del trattamento di reversibilità è pari al 75%: in parole semplici, la reversibilità è **ridotta del 25%** se il reddito dell'interessato supera i 19.573,71 euro (pari a 3 volte il trattamento minimo del 2017 moltiplicato per 13 mensilità);
- se il reddito del pensionato è superiore a **4 volte** il trattamento minimo annuo Fpld, la percentuale di cumulabilità del trattamento di reversibilità è pari al 60%: in pratica, la reversibilità è **ridotta del 40%** se il reddito dell'interessato supera i 26.098,28 euro, per l'anno 2017;
- se il reddito del pensionato è superiore a **5 volte** il trattamento minimo annuo Fpld, la percentuale di cumulabilità del trattamento di reversibilità è pari al 50%: in pratica, la reversibilità è **dimezzata** se il reddito dell'interessato supera i 32.622,85 euro, per l'anno 2017.

Il trattamento che deriva dal cumulo dei redditi con la reversibilità ridotta non può comunque essere inferiore a quello spettante per il reddito pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente.

Ci sono però dei **redditi esclusi**, cioè che non concorrono all'ammontare massimo relativo ai limiti di cumulo:

- il Tfr, i trattamenti assimilati e le relative anticipazioni;
 - il reddito della casa di abitazione;
 - gli arretrati sottoposti a tassazione separata;
- l'importo della pensione ai superstiti su cui deve essere eventualmente operata

- la riduzione.
Sono stati successivamente esclusi anche **pensione** e **assegno sociale**, rendite Inail, assegni di **accompagnamento**, pensioni privilegiate, pensioni e assegni per invalidi, ciechi e sordomuti.

In base a quanto esposto, per capire se l'applicazione dei tagli della pensione, da parte dell'Inps, per il superamento dei limiti di cumulo, bisogna procedere in questo modo:

- reperire la **dichiarazione dei redditi** (modello Unico e 730) relativamente all'anno in cui l'Inps afferma che i limiti di reddito siano stati superati;
- reperire ulteriori **certificazioni** relative ai redditi dell'anno in oggetto, nel caso non sia stata presentata la dichiarazione o i redditi non rientrino nella dichiarazione;
- sottrarre dai redditi totali l'importo della **pensione di reversibilità** e dei **redditi esclusi**;
- confrontare l'ammontare così ottenuto con i **limiti** al di sopra dei quali deve essere operata la riduzione, considerando comunque che il trattamento che deriva dal cumulo dei redditi con la reversibilità ridotta non può essere inferiore a quello spettante per il reddito pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente.

Nel caso in cui i limiti di cumulo siano comunque stati superati, non deve essere operata alcuna riduzione se nel nucleo familiare sono presenti **figli minori**, **studenti** (sino a 26 anni se universitari) o **inabili**, aventi diritto alla pensione di reversibilità.

Nel caso in cui i tagli siano legittimi e non ci siano figli aventi diritto alla pensione ai superstiti nel nucleo, l'unica possibilità di contestare la pretesa dell'Inps è far valere la cosiddetta **sanatoria** [Art. 13, Co. 2, L. 412/1991]: se i redditi incidenti su diritto o misura della pensione sono compresi nella dichiarazione annuale (730 o modello Unico), l'indebita erogazione delle somme deve essere notificata dall'Inps entro il 31 dicembre dell'**anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione.

Se l'Istituto notifica la richiesta di restituzione degli indebiti, dovuti al taglio della reversibilità, dopo questo termine, perde il diritto alla restituzione, salvo il caso in cui sia dimostrato il dolo del pensionato.

Nel caso in cui, per uno dei motivi esposti, la pretesa dell'Inps risulti illegittima, l'interessato dovrà proporre **ricorso amministrativo** contro il provvedimento che dispone la decurtazione della pensione, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata da parte dell'istituto. Qualora non intervenga alcuna decisione nei successivi 90 giorni, potrà proporre un'**azione giudiziaria**, da notificare direttamente alla sede emittente.

IL RICORSO CONTRO LA DECURTAZIONE

PUO' ESSERE INOLTTRATO (GRATUITAMENTE)

TRAMITE IL PATRONATO ENAS/UGL